

**DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1964, n. 1, Codice di
Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra (1)**

Art. 1.

L'allegato testo del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra è approvato ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 2.

Una copia del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra pubblicato sul Bollettino Ufficiale sarà trasmessa a ciascun Governatorato Regionale, a ciascun Commissariato Distrettuale, ed a ciascuna Municipalità, per essere tenuta esposta nei rispettivi uffici per 15 giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne cognizione.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra sono abrogate le norme di procedura penale militare attualmente vigenti, ed ogni altra norma contraria od incompatibile.

(1) Boll. Uff., Suppl. N. 5 bis al N. 3, 31 marzo 1964.

LIBRO PRIMO

Della procedura penale militare di pace

TITOLO I

Disposizioni preliminari

1. *Applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale.* — Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del Codice di Procedura Penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai Tribunali Militari, sostituiti:

a) al Tribunale Regionale (1 c.p.p.; 1, 3 O.g.), il Tribunale Militare (2 O.g.m.);

b) alla Corte Suprema (1 c.p.p.; 1, 5 O.g.), il Tribunale Supremo Militare (1, 3 O.g.m.);

c) al ricorso alla Corte Suprema, il ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare (43);

d) al Giudice competente, *il Presidente del Tribunale od* ⁽¹⁾ il Giudice relatore (2 O.g.m.);

e) al Procuratore Generale ed al Sostituto Procuratore Generale (12 c.p.p., 7 O.g.), rispettivamente il Procuratore Generale Militare ed il Sostituto Procuratore Generale Militare.

(¹) Così modificato dall'art. 1 L. 8 aprile 1970, n. 19.

TITOLO II

Dell'esercizio della giurisdizione militare

Capo I

Della giurisdizione militare

2. *Giurisdizione militare in relazione alle persone ed ai reati militari.* — Appartiene ai Tribunali Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare a norma dell'art. 1 del Codice Penale Militare.

Capo II

Effetti della connessione dei procedimenti sulla giurisdizione dei tribunali militari

3. *Effetti della connessione dei procedimenti.* — Quando si ha connessione a norma dell'articolo 6 del Codice di Procedura Penale, se alcuno dei reati appartiene alla competenza dell'Autorità giudiziaria militare, la competenza per tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate, anche se posteriormente al reato commesso hanno perduto tale qualità, appartiene all'Autorità giudiziaria militare. La competenza su tutti i reati commessi da persone estranee alle Forze Armate è determinata a norma delle lettere a) e b) dell'art. 7 del Codice di Procedura Penale.

TITOLO III

Disposizioni generali

Capo I

Delle azioni

4. *Officialità dell'azione penale.* — I. *Per i reati sog-*

getti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta (81 c.p.; 21 c.p.p.), è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

2. Per i reati, per i quali è prevista la pena della reclusione Militare non superiore nel massimo ad anni due, l'azione penale è iniziata previa richiesta del Comandante del Corpo, o di altro ufficiale delegato dal medesimo.

Per i non militari non è necessaria la richiesta. Tuttavia in caso di concorso (50; 71 c.p.) si procederà anche contro i non militari se la richiesta è fatta per il concorrente militare⁽¹⁾.

5. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. — Nei procedimenti di competenza del Giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai Tribunali Militari. Il giudizio su di essa è sospeso fino alla definizione del giudizio penale (14 c.p.p.).

Capo II

Del giudice

Sezione I

Organi della giurisdizione militare

6. Disposizioni generali. — La legge relativa all'Ordinamento Giudiziario Militare determina le specie, la composizione ed il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare.

(¹) Così modificato dall'art. 2 L. 8 aprile 1970, n. 19.

Sezione II

Dei conflitti di giurisdizione

7. *Conflitti di giurisdizione.* — Sui conflitti tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare decide la Corte Suprema.

Sezione III

Della incompatibilità del giudice

8. *Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale.* — Per l'incompatibilità dei Giudici militari, si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Penale (10, 11 c.p.p.), relative alla incompatibilità, salve le norme dell'articolo seguente.

9. *Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.* — Oltre i casi dell'articolo 10 del Codice di Procedura Penale, non possono sotto qualsiasi titolo far parte del Tribunale Militare o del Tribunale Supremo Militare, o esercitarvi le funzioni di Pubblico Ministero:

a) colui che è stato offeso dal reato;

b) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato ad un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

c) gli ufficiali che si trovano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;

d) l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari alla fase predibattimentale.

Capo III

Delle parti

Sezione I

Del Pubblico Ministero

10. *Esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.* — Il Pubblico Ministero presso i Tribunali Militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare (69 c.p.p.m.).

11. *Attribuzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero.* — L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare (5 O.g.m.):

a) vigila sull'osservanza delle leggi;

b) fa eseguire i provvedimenti dei Tribunali Militari e del Giudice relatore;

c) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica (8 O.g.).

Sezione II

Del difensore

12. *Difensori*⁽¹⁾. — 1. Davanti ai Tribunali Militari, il difensore deve essere cittadino somalo.

2. Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il Giudice relatore o il Presidente, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare.

⁽¹⁾ Per i difensori nei procedimenti davanti ai Tribunali ordinari, v. artt. 15, 16 c.p.p.

13. *Disciplina dei difensori militari.* — 1. Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo. Se ricorrono giusti motivi il Presidente ha facoltà di concedere la dispensa.

2. Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso Tribunale Militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.

3. Il difensore militare, ancorché scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

14. *Disciplina dei difensori non militari.* — 1. Contro i difensori non militari, che abbandonano la difesa, si applicano, con provvedimento del Presidente del Tribunale Militare, le sanzioni stabilite dal Codice di Procedura Penale (16 c.p.p.).

2. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Supremo Militare, anche per il merito, da parte dell'interessato.

3. La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane senza difesa, il Presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale. Può essere concesso un termine massimo di cinque giorni per la preparazione della difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato a causa dell'abbandono della difesa.

Capo IV

Degli atti processuali

15. *Obbligo d'osservanza delle norme processuali.* — Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, devono essere osservate le norme stabilite da questo Codice e, in quanto applicabili, quelle del Codice di Procedura Penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare.

16. *Rilascio di copie, di estratti o di certificati.* — Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito solo dal Giudice relatore o dal Presidente del Tribunale.

17. *Notificazione degli atti.* — In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del Codice di Procedura Penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario sono disimpegnate da militari designati dal Comandante dell'Esercito Nazionale (51 c.p.p.).

18. *Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni.* — 1. Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire come testimoni davanti ai Tribunali Militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto all'Autorità procedente al Comando da cui il militare dipende. Il Comando stesso trasmette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

2. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

3. Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani

dalla sede del reparto, l'avviso può essere notificato a cura del Comando di Polizia del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente (80 c.p.p.).

TITOLO IV

Della procedura predibattimentale e del giudizio

Capo I

Disposizioni generali

Sezione I

Degli atti preliminari

19. *Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.* — 1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente:

a) dai Comandanti di reparto, di distaccamento o di posto dell'Esercito Nazionale;

b) dagli ufficiali e sottufficiali della Polizia Militare.

c) da ogni altro militare a ciò incaricato, dal proprio Comandante o dalla Procura Militare⁽¹⁾.

2. Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

3. I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica. In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono in-

⁽¹⁾ Introdotta dall'art. 3 L. 8 aprile 1970, n. 19.

formare immediatamente il Procuratore Generale Militare (23 c.p.p.).

20. Subordinazione della polizia giudiziaria militare. — Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del Procuratore Generale Militare e del Sostituto Procuratore Generale Militare, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica (12/4 c.p.p.).

21. Arresti, ispezioni o perquisizioni. — Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 30 e 35.

22. Trasmissione degli atti ed informazioni al Procuratore Generale Militare. — 1. terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 19 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al Procuratore Generale Militare (26 c.p.p.).

2. Le persone di cui al comma precedente devono inoltre riferire al Procuratore Generale Militare ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

23. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. — Le persone indicate nell'articolo 19, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità Giudiziaria Militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligenemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del Procuratore Generale Militare.

24. *Assunzione di atti di polizia giudiziaria.* — Il Pubblico Ministero Militare può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 19, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme della presente sezione.

25. *Assistenza del Cancelliere.* — Il Pubblico Ministero Militare, in tutti gli atti che compie, è assistito dal Cancelliere.

Sezione II

Della libertà personale dell'imputato

26. *Arresto in flagranza.* — 1. Le persone indicate nell'articolo 19 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza (27 c.p.) di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.

2. Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del Procuratore Generale Militare, ed intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare.

27. *Arresto fuori dei casi di flagranza.* — Fuori dei casi di flagranza (37 c.p.), il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il Comandante da cui il militare dipende, ritenga di adottare.

28. *Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità Militare.* — Se, fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case od altri luo-

ghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dalla Autorità militare, all'arresto di *persone* soggette alla giurisdizione militare, *le persone indicate nell'art. 19⁽¹⁾* vi procedono direttamente.

29. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare. — Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione militare fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

30. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

a) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;

b) di mutilazione o simulazione di infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

c) di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave (21).

31. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. — Può essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni.

32. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. — Per il computo della pena agli effetti degli

(¹) Così modificato dall'art. 4 L. 8 aprile 1970, n. 19.

articoli precedenti, si osservano le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

33. *Esecuzione dei mandati.* — I mandati emessi contro un militare, sono trasmessi per l'esecuzione al Comandante del reparto o della nave a cui appartiene l'imputato, e ne è consegnata copia all'imputato stesso.

34. *Durata della custodia preventiva.* — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, la custodia preventiva non può oltrepassare centottanta giorni (47 c.p.p.m.).

Capo II

Norme varie

35. *Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.* — Quando si deve procedere ad ispezione o perquisizione (52 ss., c.p.p.), in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, sono osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, e deve procedersi alla ispezione o perquisizione, presente il Comandante del luogo od un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando la Autorità procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia (21),

36. *Esperimento giudiziale.* — Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali, che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

37. *Nomina del perito.* — Quando è necessario procedere a perizia, il perito (39) è nominato preferibilmente tra gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato (157 c.p.p.).

38. *Consulenti tecnici.* — Durante la procedura predibattimentale, l'intervento di consulenti tecnici non è ammesso (161/6 c.p.p.).

39. *Incompatibilità del perito.* — Non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia o che ha proceduto ad atti preliminari (38).

40. *Nomina dell'interprete.* — Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, questi è nominato preferibilmente tra gli ufficiali delle Forze Armate dello Stato (207 c.p.p.).

41. *Incompatibilità dell'interprete.* — Non può prestare l'ufficio di interprete, l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari.

42. *Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.* — 1. Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall'Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

2. Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata, ovvero di una superiore Autorità militare, quando l'Autorità procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

TITOLO V

Delle impugnazioni

Capo I

Del ricorso per annullamento

43. *Motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali Militari.* — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti del Giudice relatore e le sentenze del

Tribunale Militare può essere proposto dal Pubblico Ministero Militare o dall'imputato ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare.

2. Il ricorso può essere proposto per i motivi seguenti:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

b) inosservanza da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita dai pubblici poteri;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Capo II

Inoppugnabilità dei provvedimenti del Tribunale Supremo Militare ⁽¹⁾

44. *Tutti i provvedimenti del Tribunale Supremo Militare sono inoppugnabili. Tuttavia il Consiglio Rivoluzionario Supremo, quando reputa necessario, può annullare la sentenza del Tribunale Supremo Militare* ⁽¹⁾.

TITOLO VI

Della revisione

45. *Norma generale.* — I. Le sentenze dei Tribunali Militari sono sottoposte a revisione nei casi ed in conformità del Codice di Procedura Penale (237 ss. c.p.p.) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sostituito dall'art. 5 L. 8 aprile 1970, n. 19.

⁽²⁾ Sul potere di revisione, attribuito al Consiglio Rivoluzionario Supremo dalla L. 5 aprile 1972, n. 38, v. App. 8.

2. L'istanza è promossa davanti al Tribunale Supremo Militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti al Tribunale Militare.

TITOLO VII

Della esecuzione

Capo I

Disposizioni generali

46. *Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale.* — Salvo quanto è stabilito da questo Titolo, per la esecuzione delle sentenze dei Tribunali Militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di Procedura Penale, sostituito al *Segretario di Stato alla Giustizia, Affari religiosi e lavoro* il Ministro della Difesa (24 ss. c.p.p.).

Capo II

Disposizioni speciali

47. *Esecuzione della condanna alla pena di morte.* — La condanna alla pena di morte è eseguita a cura della Autorità Militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica (1).

48. *Esecuzione di pene accessorie.* — La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dall'Autorità militare nei modi

(1) V. D.P.C.R.S., 30 ottobre 1969, n. 62 (Regolamento di esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte): App. 11.

stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

49. Riabilitazione. — 1. Il Tribunale Supremo Militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del Procuratore Generale Militare, ed a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti della ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e ad ogni altro effetto militare della condanna.

2. La decisione può essere altresì pronunciata di ufficio a seguito di richiesta del Procuratore Generale Militare.

Capo III

Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale

50. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del Giudice ordinario. — In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV

Esecuzione delle misure di sicurezza

51. Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale. — 1. Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di Procedura Penale (259 ss. c.p.p.).

È escluso il ricorso per revisione.

TITOLO VIII**Della estradizione**

52. *Estradizione dall'estero.* — Se occorre chiedere ad uno Stato estero la estradizione (11 c.p.) di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del Giudice militare, il Procuratore Generale Militare ne fa richiesta al *Segretario di Stato alla Giustizia e Affari religiosi* trasmettendogli gli atti ed i documenti necessari (278 c.p.p.).

www.somalilandlaw.com

**Military Criminal Procedure Code in Peace & War
Legislative Decree No. 1 of 31/3/1964**

LIBRO SECONDO

Della procedura penale militare di guerra

TITOLO I

Giurisdizione militare di guerra

53. *Momento iniziale.* — Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.

54. *Giurisdizione militare di guerra.* — 1. In tempo di guerra, con decreto del Presidente della Repubblica possono essere istituite Sezioni mobili del Tribunale Militare, con la denominazione di Tribunali Militari di Guerra, aventi competenza relativa a procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Con lo stesso decreto sono stabilite le norme relative alla composizione ed al funzionamento di dette Sezioni mobili.

2. Ai Tribunali Militari di guerra appartiene la cognizione:

a) dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;

b) dei reati previsti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nella lettera precedente;

c) dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nella lettera precedente, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;

d) di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato Somalo;

e) dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi da appartenenti alle forze armate nemiche.

3. Ai tribunali Militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:

a) dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione d'opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate predette;

b) da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nella lettera precedente e ad ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

55. *Rimessione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria dei procedimenti per reati comuni.* — Nei casi preveduti dalla lettera b) del secondo comma e dal terzo comma dell'articolo precedente, il Giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la

rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati previsti dalla legge penale comune.

56. *Concorso della qualità di militare con altra qualità.* — Nel concorso della qualità di militare con qualsiasi altra, di cui sia investito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

57. *Occupazione militare.* — 1. Nei territori dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato Somalo, appartiene ai Tribunali Militari di guerra la cognizione dei reati previsti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune somala, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio od al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato.

Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai Tribunali Militari di guerra.

2. Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato Somalo si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello della guerra.

58. *Corpi di spedizione nel territorio di uno Stato alleato.* — Quando il corpo nazionale di operazioni si trova nel territorio di uno Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione di uno Stato alleato si trova nel territorio dello Stato Somalo si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati.

a) sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazione le persone appar-

tenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalità degli imputati;

b) nel caso di concorso, in uno o più reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al Tribunale Militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;

c) spetta esclusivamente ai Tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato Somalo, che nel territorio dello Stato alleato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai Tribunali dello Stato Somalo la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate di uno Stato alleato che, nel territorio dello Stato Somalo, commettono atti in danno delle forze stesse.

59. Reati commessi in territorio estero. — Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare somala di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, in ogni caso, la disposizione dell'articolo 14 del Codice Penale Militare.

TITOLO II

Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra

Capo I

Del procedimento penale, in generale

60. Obbligatorietà del procedimento penale. — Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito ad

un procedimento penale, nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.

61. Casi di coercizione diretta. — 1. Nella flagranza (37 c.p.) di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, previsti dagli articoli 383 e 387 del Codice Penale Militare, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il Comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dello aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare con le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.

2. Lo stesso potere spetta al Comandante di un reparto, se, per effetto di alcuno dei reati, indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del reparto sottoposto al suo comando.

3. Il Comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende.

62. Perdita di nave militare o di aeromobile militare. — Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del Comandante Supremo.

2. Il Comandante Supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.

63. Sospensione del procedimento penale. — 1. Durante lo stato di guerra, è sospeso il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente de-

stinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Comandante Supremo.

2. La sospensione del procedimento non può essere disposta:

a) se il reato importa l'applicazione della pena di morte;

b) se altra persona è imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;

c) se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.

3. La sospensione è revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.

4. Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.

5. La sospensione del procedimento non impedisce la esecuzione degli atti urgenti.

64. *Applicazione delle norme della procedura militare di pace.* — Durante lo stato di guerra, si osservano, per quanto possibile, le disposizioni concernenti la procedura penale militare di pace, se nel presente libro non è diversamente stabilito.

Capo II

Dell'azione penale

65. *Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei Tribunali Militari di Guerra.* — 1. L'azione penale è iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del Comandante Supremo, o di un ufficiale superiore dal mede-

simo delegato, di grado non inferiore a colonnello o corrispondente.

2. L'azione penale è iniziata per disposizione del Comandante Supremo se il colpevole è un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente.

66. *Azione penale contro Comandante in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra.* — L'azione penale contro Comandanti, per atti commessi in esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non in seguito a disposizione del *Segretario di Stato alla Difesa*.

67. *Azione penale contro persone delle forze armate nemiche.* — Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi nel territorio dello Stato Somalo a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato Somalo o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorché per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

TITOLO III

Disposizioni speciali

68. *Termini per il ricorso per annullamento.* — Durante lo stato di guerra, il termine per proporre il ricorso per annullamento al Tribunale Supremo Militare è di tre giorni.

69. *Eseguibilità della condanna alla pena di morte.* —
1. La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata

dai Tribunali Militari di guerra, diviene esecutiva dopo trascorse 24 ore dalla pronuncia, e, se è stato proposto ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse 24 ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.

2. Se il condannato alla pena di morte, è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

70. Potere regolamentare. — Il Ministro della Difesa ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del Codice di Procedura Penale Militare di Pace e di Guerra.

INDICE PER ARTICOLI

LIBRO PRIMO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI PACE

| | |
|---|-------------|
| Tit. I. - Disposizioni preliminari | <i>Pag.</i> |
| 1. Applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale | 595 |
| Tit. II. - Dell'esercizio della giurisdizione militare | |
| Capo I. - Della giurisdizione militare | |
| 2. Giurisdizione militare in relazione alle persone ed ai reati militari | 596 |
| Capo II. - Effetti della connessione dei procedimenti sulla giurisdizione dei Tribunali Militari | |
| 3. Effetti della connessione dei procedimenti | 596 |
| Tit. III. - Disposizioni generali | |
| Capo I. - Delle azioni | |
| 4. Officialità dell'azione penale | 596 |
| 5. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno | 597 |
| Capo II. - Del giudice | |
| Sezione I. - Organi della giurisdizione militare | |
| 6. Disposizioni generali | 597 |
| Sezione II. - Dei conflitti di giurisdizione | |
| 7. Conflitti di giurisdizione | 598 |
| Sezione III. - Della incompatibilità del giudice | |
| 8. Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale | 598 |

2. Tribunale Militare. — 1. I Tribunali Militari sono costituiti da un Presidente, avente grado non inferiore a quello di Capitano e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici Relatori, aventi grado di Ufficiale, inferiore a quello del Presidente e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici effettivi e di uno o più Giudici Supplenti aventi grado di Ufficiali Inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Militare tra gli Ufficiali delle Forze Armate.

2. Il Tribunale Militare giudica con l'intervento del Presidente, di un Giudice Relatore e di un Giudice di quelli estratti a sorte. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, il Giudice di grado più elevato o di maggior anzianità ne fa le veci.

3. Il Presidente ed i Giudici Relatori durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni ed ove è possibile sono scelti fra gli Ufficiali aventi una preparazione giuridica.

4. Presso ciascun Tribunale Militare sono costituiti, un Ufficio di Presidenza, un Ufficio del Pubblico Ministero ed un Ufficio di Cancelleria.

5. Le funzioni di Cancelliere Militare sono espletate da Ufficiali aventi grado non superiore a quello di Capitano all'uopo designati dal Segretario di Stato alla Difesa su proposta del Presidente del Tribunale Supremo Militare. In mancanza d'ufficiali possono essere nominati a Cancelliere Militare Sottufficiali abilitati a tale funzione⁽¹⁾.

(¹) Sostituito dalla L. 8 aprile 1970, n. 20.

3. *Tribunale Supremo Militare.* — 1. Il Tribunale Supremo Militare ha sede nella Capitale e si compone di un Ufficiale Superiore Presidente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo tra gli Ufficiali dell'Esercito; di tre Consiglieri Militari, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'esercito di grado inferiore a quello del Presidente e scelti se possibile tra gli Ufficiali che hanno una preparazione giuridica; di due o più Giudici Militari effettivi e due o più Giudici Supplenti di grado inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Supremo Militare, tra gli Ufficiali delle forze Armate presenti nella Sede.

Il Presidente ed i tre Consiglieri Militari durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni.

2. Il Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del Presidente, di due Consiglieri Militari e due Giudici Militari di quelli estratti a sorte.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i componenti del Tribunale Supremo Militare.

3. Presso il Tribunale Supremo Militare sono costituiti un ufficio di Presidenza, un ufficio del Pubblico Ministero, un ufficio di Cancelleria, ed un ufficio per le questioni amministrative.

4. Si applicano al Tribunale Supremo Militare le disposizioni contenute nel comma terzo dell'art. 1 del Presente Codice e nel comma quinto dell'articolo precedente⁽¹⁾.

3-bis. *Della dipendenza e sorveglianza.* — Il Presidente del Tribunale Supremo Militare è capo della Magistratura Militare. Da lui dipendono tutti i militari ed organi della Magistratura Militare. Al presidente del Tribunale Supremo

Militare aspettano le facoltà punitive disciplinari previste nel regolamento dell'Esercito. Egli ha potere di trasferimento sui dipendenti e può fare proposta di revoca dalla carica anche prima della scadenza del periodo minimo di cui agli articoli 2, 3 e 5⁽¹⁾.

4. Norme relative ai Membri dei Collegi giudicanti. Giuramento. — 1. *Tutti i componenti dei Tribunali Militari e del Tribunale Supremo Militare, i magistrati della Procura e i Cancellieri, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione prestano giuramento:*

il Presidente davanti al Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, e gli altri davanti al Presidente del Tribunale Supremo Militare.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro nel nome di Dio di essere fedele alla Repubblica Democratica Somala e di osservare lealmente le leggi conformi allo spirito della Rivoluzione e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia »⁽²⁾.

5. Ufficio del Pubblico Ministero Militare. — 1. *L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare ha sede nella Capitale ed è composto dal Procuratore Generale Militare e da due o più sostituti. Con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo e su proposta del Segretario di Stato alla Difesa, possono essere istituiti altri uffici in altre sedi (10, 11 c.p.p.m.)⁽²⁾.*

2. *L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare esercita, per materia penale militare, tutte le attribuzioni conferite all'Ufficio del Pubblico Ministero ordinario dall'Ordinamento*

⁽¹⁾ Introdotta dall'art. 4 L. 8 aprile 1970, n. 20.

⁽²⁾ Sostituito dall'art. 6 L. 8 aprile 1970, n. 20.

Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, N. 3.

3. *Il Procuratore Generale Militare ed i sostituti durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni e sono scelti se possibile tra gli Ufficiali dell'Esercito aventi preparazione giuridica, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare*(¹).

6. *Norme di attuazione, coordinamento e integrazione.* — Il Segretario di Stato alla Difesa può emanare con decreto norme regolamentari di attuazione, di coordinamento e di integrazione del presente Ordinamento.

7. *Abrogazione.* — È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente Ordinamento.

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| 9. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari | 598 |
| Capo III. - Delle parti | |
| Sezione I. - Del Pubblico Ministero | |
| 10. Esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero | 599 |
| 11. Attribuzioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero | 599 |
| Sezione II. - Del difensore | |
| 12. Difensori | 599 |
| 13. Disciplina dei difensori militari | 600 |
| 14. Disciplina dei difensori non militari | 600 |
| Capo IV. - Degli atti processuali | |
| 15. Obbligo d'osservanza delle norme processuali | 601 |
| 16. Rilascio di copie, di estratti o di certificati | 601 |
| 17. Notificazione degli atti | 601 |
| 18. Notificazione ai militari che devono comparire come testimoni | 601 |
| Tit. IV. - Della procedura predibattimentale e del giudizio | |
| Capo I. - Disposizioni generali | |
| Sezione I. - Degli atti preliminari. | |
| 19. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare | 602 |
| 20. Subordinazione della polizia giudiziaria militare | 603 |
| 21. Arresti ispezioni o perquisizioni | 603 |
| 22. Trasmissione degli atti ed informazioni al Procuratore Generale militare | 603 |
| 23. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare | 603 |
| 24. Assunzione di atti di polizia giudiziaria | 604 |
| 25. Assistenza del Cancelliere | 604 |
| Sezione II. - Della libertà personale dell'imputato | |
| 26. Arresto in flagranza | 604 |
| 27. Arresto fuori dei casi di flagranza | 604 |
| 28. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare | 604 |
| 29. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare | 605 |
| 30. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio | 605 |
| 31. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo | 605 |
| 32. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti | 605 |

| | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| 33. Esecuzione dei mandati | 606 |
| 34. Durata della custodia preventiva | 606 |
| Capo II. - Norme varie | |
| 35. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare | 606 |
| 36. Esperimento giudiziale | 606 |
| 37. Nomina del perito | 606 |
| 38. Consulenti tecnici | 606 |
| 39. Incompatibilità del perito | 607 |
| 40. Nomina dell'interprete | 607 |
| 41. Incompatibilità dell'interprete | 607 |
| 42. Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare | 607 |
| Tit. V. - Delle impugnazioni | |
| Capo I. - Del ricorso per annullamento | |
| 43. Motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali Militari | 607 |
| Capo II. - Inoppugnabilità dei provvedimenti del Tribunale Supremo Militare | |
| 44. | 608 |
| Tit. VI. - Della revisione | |
| 45. Norma generale | 608 |
| Tit. VII. - Della esecuzione | |
| Capo I. - Disposizioni generali | |
| 46. Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale | 609 |
| Capo II. - Disposizioni speciali | |
| 47. Esecuzione della condanna alla pena di morte | 609 |
| 48. Esecuzione di pene accessorie | 609 |
| 49. Riabilitazione | 610 |
| Capo III. - Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale | |
| 50. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del Giudice ordinario | 610 |
| Capo IV. - Esecuzione delle misure di sicurezza | |
| 51. Applicazione delle norme del Codice di Procedura Penale | 610 |

Tit. VIII. - Della estradizione

| | |
|--|-------------|
| 52. Estradizione dall'estero | Pag. 611 |
|--|-------------|

LIBRO SECONDO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA

Tit. I. - Giurisdizione militare di guerra

| | |
|--|-----|
| 53. Momento iniziale | 613 |
| 54. Giurisdizione militare di guerra | 613 |
| 55. Rimessione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria dei procedimen- ti per reati comuni | 614 |
| 56. Concorso della qualità di militare con altra qualità | 615 |
| 57. Occupazione militare | 615 |
| 58. Corpi di spedizione nel territorio di uno Stato alleato | 615 |
| 59. Reati commessi in territorio estero | 616 |

Tit. II. - Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra

Capo I. - Del procedimento penale, in generale

| | |
|---|-----|
| 60. Obbligatorietà del procedimento penale | 616 |
| 61. Casi di coercizione diretta | 617 |
| 62. Perdita di nave militare o di aeromobile militare | 617 |
| 63. Sospensione del procedimento penale | 617 |
| 64. Applicazione delle norme della procedura militare di pace | 618 |

Capo II. - Dell'azione penale

| | |
|---|-----|
| 65. Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei Tribunali Militari di Guerra | 618 |
| 66. Azione penale contro Comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra | 619 |
| 67. Azione penale contro persone delle forze armate nemiche | 619 |

Tit. III. - Disposizioni speciali

| | |
|--|-----|
| 68. Termini per il ricorso per annullamento | 619 |
| 69. Eseguitività della condanna alla pena di morte | 619 |
| 70. Potere regolamentare | 620 |

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE (D. Legs.

| | |
|--------------------------------|-----|
| 31 marzo 1964, n. 2) | 621 |
|--------------------------------|-----|